



CLINICA SAN MARTINO

MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

Approvazione del Consiglio di Amministrazione con delibera in data:	29/06/2023
Ultima revisione:	29/06/2023
Nomina dell'Organismo di Vigilanza in data:	29/06/2023
Dati e recapiti dell'Organismo di Vigilanza:	Avv. Francesco Tagliabue e-mail odv@legaliassociati.it Piazzale Gerbetto, 6 22100 Como

INDICE

1.	INQUADRAMENTO NORMATIVO	3
1.1	DEFINIZIONI.	3
1.2	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	5
1.3	PRINCIPI GIURIDICI E DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE	8
1.4	IL CATALOGO DEI "REATI-PRESUPPOSTO"	11
1.5	LE SANZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 231/2001	23
1.6	CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.	28
1.7	LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA.	29
1.8	L'ORGANISMO DI VIGILANZA.	31
1.9	LA DISCIPLINA WHISTLEBLOWING.	39
2.	L'AZIENDA	41
2.1	STORIA E PRESENTAZIONE DI CLINICA SAN MARTINO S.R.L.	41
2.2	MODELLO DI GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO.	43
3.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CLINICA SAN MARTINO S.R.L.	45
3.1	ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO DI CLINICA SAN MARTINO S.R.L.	45
3.2	LA MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO.	46
4.	ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI CLINICA SAN MARTINO S.R.L.	48
4.1	LE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL MODELLO.	50
4.2	SISTEMA DISCIPLINARE	52
4.2.1	<i>MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI</i>	53
4.2.2	<i>MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	55
4.2.3	<i>MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI (INCLUSI I CONSULENTI) E PARTNER COMMERCIALI</i>	55
4.3	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	56
5.	APPROVAZIONE DEL MODELLO E AGGIORNAMENTO PERIODICO	56

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

1.1 DEFINIZIONI.

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello di organizzazione, gestione e controllo, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Parti Speciali.

Apicali: coloro i quali, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione o il controllo dell'Ente.

Aree a Rischio/Sensibili: le aree aziendali della Società esposte al rischio di commissione di uno o più Reati.

Attività a Rischio/Sensibili: le attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio di commissione dei Reati.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società.

Codice Etico o Codice Comportamentale: codice etico adottato da Clinica San Martino s.r.l.

Collaboratori Esterni: i Partners, i Consulenti, le Controparti, i Fornitori e i Lavoratori a chiamata complessivamente considerati.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale e consulenza.

Controparti: le controparti contrattuali, tra cui anche i Consulenti, i Fornitori, con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata.

Decreto Legislativo 231/2001 o Decreto: il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche, recanti le norme sulla Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica

Decreto Legislativo 81/08: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Testo Unico Ambientale: D.lgs. 152/2006 e smi.

Delega: l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti.

Delega di funzioni: art. 16 D.lgs 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Destinatari: gli esponenti aziendali, i dipendenti, i consulenti di Clinica San Martino s.r.l. così come individuati nella Parte Generale del presente documento, i quali sono tenuti al rispetto ed applicazione del Modello.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società o coloro che svolgono attività lavorativa per la Società in forza di un contratto con la stessa.

Ente/Enti: gli enti forniti di personalità giuridica e le società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Esponenti Aziendali: i responsabili e i soggetti che rivestono funzioni apicali.

Formazione 231: l'attività formativa relativa al D.Lgs. 231/2001 e al Modello che è periodicamente organizzata dal Consiglio di Amministrazione di Clinica San Martino s.r.l. e sulla quale monitora l'OdV; la Formazione è erogata a favore di tutti i dipendenti della Società.

Fornitori: i fornitori di beni e servizi della Società.

Funzioni Aziendali a Rischio: le funzioni aziendali che, operando all'interno delle Aree a Rischio, sono esposte al rischio di commissione di un Reato Presupposto.

Linee Guida: le Linee Guida adottate da CONFINDUSTRIA, associazione di categoria di riferimento, per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D. Lgs. 231/2001.

Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Operazione a Rischio: ogni singola operazione o atto che rientri nell'ambito delle Attività a Rischio.

Organismo di Vigilanza/OdV: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza del funzionamento, all'osservanza del Modello e alla cura del relativo aggiornamento.

P.A.: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

Parti Terze: controparti contrattuali di Clinica San Martino s.r.l., sia persone fisiche sia persone giuridiche (fornitori, consulenti...) con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata e destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle aree a rischio.

Procura: l'atto giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Reati Presupposto: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti.

Report Periodico: il flusso informativo nei confronti dell'OdV che seguirà la periodicità indicata di volta in volta all'interno del Modello ed è rappresentato da una descrizione delle attività effettuate e/o criticità riscontrate all'interno dell'Aree a Rischio.

Responsabile Interno / di funzione: soggetto interno a Clinica San Martino s.r.l. al quale è attribuita, con delega dall'Organo Amministrativo, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.

Responsabilità amministrativa: la responsabilità a cui può essere soggetta Clinica San Martino s.r.l. in caso di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, responsabilità che se accertata, comporta l'applicazione di sanzioni a Clinica San Martino s.r.l.

Società: si intende Clinica San Martino s.r.l.

Sottoposti: coloro i quali, pur se dotati di autonomia (pertanto passibili di incorrere in illeciti), sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali. Nella categoria devono essere inclusi anche gli eventuali lavoratori parasubordinati o temporanei, legati alla Società da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti a una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte di Clinica San Martino s.r.l.

1.2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, relativo alla "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" è stato emanato in esecuzione della Legge 29 settembre 2000, n. 300, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla convenzione OCSE del settembre 1997 e da

altri protocolli internazionali.

Tale normativa ha creato un tipo di responsabilità fino ad allora ritenuta inammissibile (alla luce del principio *societas delinquere et puniri non potest*), consistente nella cosiddetta “colpa di organizzazione” della persona giuridica: la responsabilità dell’Ente, in caso di commissione di un reato, consiste nel **non aver adeguatamente provveduto ad evitare tale evento attraverso la propria organizzazione e struttura.**

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 si assiste infatti, per la prima volta, all’introduzione nel nostro ordinamento di un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti per una serie di reati tassativamente previsti commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- (i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (c.d. soggetti “apicali”);
- (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Occorre considerare che la responsabilità dell’Ente è **aggiuntiva** e non sostitutiva rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito: tale profilo di responsabilità sussiste e resta regolato dal diritto penale comune.

Al contempo, il succitato Decreto legislativo, all’art.8, pone il principio dell’autonomia della responsabilità dell’Ente: la responsabilità dell’Ente sussiste a prescindere dall’identificazione o dalla concreta imputabilità dell’autore del reato¹.

La previsione di un’autonoma responsabilità da fatto illecito direttamente in capo all’Ente ha l’obiettivo di sollecitare lo stesso ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

L’impostazione della normativa ex D. Lgs. 231/2001 è dunque, come si avrà modo di illustrare, prettamente preventiva.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, i soggetti **destinatari** della normativa sono:

- enti forniti di personalità giuridica (società di capitali, cooperative, associazioni riconosciute,

¹ In concreto, qualora sia accertata la commissione di un reato, ma non sia possibile imputare la responsabilità penale ad un determinato soggetto, l’Ente risponde in ogni caso ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, ciò a condizione che risulti imputabile ad esso una colpa organizzativa (mancata adozione o carente attuazione modello preventivo).

fondazioni, altri enti privati e pubblici economici, enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione, convenzione, parificazione o analogo atto amministrativo, cfr. art. 11 comma 1 lett. l) n. 3 legge delega 29 settembre 2000, n. 300);

- enti privi di personalità giuridica (società di persone anche irregolari, associazioni non riconosciute, ecc).

Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione della normativa (art. 1 comma 2 e 3 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231):

- lo Stato e pubbliche amministrazioni;
- gli enti pubblici territoriali (Regione, Provincia e Comune, Camere di Commercio);
- gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (ossia le due Camere del Parlamento, il segretariato generale della Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio superiore della magistratura);
- le imprese individuali (anche familiari), ove le violazioni sono direttamente imputabili all'imprenditore persona fisica nel quale si identifica l'impresa.

Come specificato dall'art. 5 del succitato Decreto, idonei a far sorgere la responsabilità dell'Ente sono i reati che la cui commissione avvenga da parte dei soggetti sopra indicati **nell'interesse e/o a vantaggio** dell'Ente stesso; conseguentemente, resta esclusa la responsabilità dell'Ente qualora la persona fisica o il soggetto che ha commesso il/i reato/i abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

La distinzione tra le **due categorie di soggetti (apicali e sottoposti a direzione e vigilanza)** è di fondamentale rilevanza, in quanto il fatto che il reato sia ascritto ad un soggetto dell'una o dell'altra categoria ha conseguenze fondamentali a livello processuale: si applicano regole diverse sotto il profilo probatorio.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, si assiste ad un'inversione dell'onere della prova (che di regola in sede penale grava sulla parte inquirente ossia sull'accusa) e sussiste una sorta di *"presunzione di colpa"* in forza della quale è l'Ente che, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di avere adottato le misure prescritte dalla Legge (art.6) secondo modalità idonee a perseguirne le finalità nello specifico contesto aziendale. Tale assetto trova giustificazione nel fatto che tali soggetti esprimono e

rappresentano la politica aziendale dell'Ente stesso e, quindi, la sua volontà ed azione esteriore.

Qualora, invece, il reato sia posto in essere da un agente con qualità di mero “*sottoposto a direzione/vigilanza*” si osserva il mantenimento dell'onere della prova nell'impostazione classica (art.5): l'Ente è responsabile solo qualora la commissione del reato sia stata possibile a causa dell'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

In particolare, la sussistenza di tale condotta di “*inosservanza*” è esclusa se, prima della commissione del reato, l'Ente abbia adottato e attuato efficacemente un modello di organizzazione gestione e controllo “*idoneo a prevenire reati della specie verificatasi*”.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato bensì, in ossequio al principio garantistico di tassatività, esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, articoli 24 e seguenti, del D. Lgs. 231/2001 – i cosiddetti **reati-presupposto** - anche qualora realizzati in forma di delitto “*tentato*” ai sensi dell'art. 56 c.p., ove tale forma sia configurabile.

1.3 PRINCIPI GIURIDICI E DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Il Decreto Legislativo n. 231/2001, introducendo la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, ha creato un sistema di responsabilità “*ibrida*” di natura penale-amministrativa: è una responsabilità che si accerta in sede di procedimento penale ma, anche in ragione del fatto che il destinatario non è una persona fisica, è disciplinata da regole speciali, attingendo elementi da entrambe le materie.

Principio di legalità.

Il legislatore ha esteso l'applicazione del principio di legalità (art.2 c.p.) alla responsabilità amministrativa dipendente da reato. La responsabilità amministrativa dell'Ente per un fatto costituente reato soggiace dunque ai canoni del principio di legalità, che si sostanzia nei seguenti corollari:

- a) principio di *riserva di legge* (secondo il principio espresso dal brocardo *nulla poena sine*

lege), in virtù del quale la sanzione deve essere prevista esclusivamente da norma di rango legislativo;

b) principio di *tassatività*, in virtù del quale il fatto che dà luogo all'applicazione della sanzione deve essere espressamente previsto dalla legge;

c) principio di *irretroattività*, in virtù del quale:

- le sanzioni devono essere previste da una legge anteriore alla commissione del reato;
- salvo si tratti di leggi eccezionali o temporanee, non è punibile un fatto che per una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

Natura della responsabilità dell'Ente.

La responsabilità dell'Ente per reati commessi nel suo interesse è una responsabilità *cd. amministrativa a carattere penale* che è propria, diretta ed autonoma e non solidale con l'autore del reato. Vale a dire che non si tratta di responsabilità di tipo oggettivo in quanto, a causa del rapporto organico (o comunque di rappresentanza), la condotta penalmente illecita di chi agisce per l'Ente è riconducibile all'Ente stesso.

Principio della responsabilità personale.

Come anticipato la responsabilità degli enti, anche se ancorata al diritto e al processo penale ed affidata al giudice penale, ha natura *"ibrida"*, ossia non è qualificabile come responsabilità penale in senso stretto, ma come responsabilità amministrativa derivante da reati commessi nell'interesse e a vantaggio dell'Ente.

Affinché sia configurabile la responsabilità dell'Ente occorre quindi che l'autore dell'illecito sia un soggetto che ha agito per l'Ente avendo il potere e la competenza di impegnarlo, ed in particolare persone fisiche che operano nell'interesse/a vantaggio dell'Ente e che:

- rivestono funzioni di **rappresentanza**, **amministrazione** (anche di fatto) o **direzione** dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (filiale, sede secondaria, ecc.) – i **soggetti apicali**;
- sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al primo punto.

Autonomia della responsabilità dell'Ente.

La responsabilità del soggetto collettivo è **aggiuntiva** e non sostitutiva della responsabilità penale delle persone fisiche autori del reato. La responsabilità dell'Ente per gli illeciti penali commessi nel suo interesse/a suo vantaggio è svincolata dalle vicende punitive dell'autore del

reato, ancorché presupponga la commissione di un reato da parte di una persona fisica.

In tutti i casi l'Ente risponde **con tutto il suo patrimonio** o con il fondo comune (cfr. art. 27 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231), anche se:

- l'autore del reato non è identificato o non è imputabile (un caso è che lo stesso sia incapace di intendere e di volere);
- il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (come nel caso di utile decorso del termine di sospensione condizionale della pena, o di morte del reo prima della condanna). Al contrario, in caso di amnistia non potrà procedersi neppure nei confronti dell'Ente, salvo espressa esclusione del provvedimento di amnistia o rinuncia dell'Ente all'effetto estintivo dell'amnistia. La rinuncia all'amnistia da parte della persona fisica non impedisce l'effetto estintivo nei confronti dell'Ente.

Concorso nel reato.

È importante sottolineare che la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove il dipendente autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo.

In particolare, rilevano i rapporti connessi agli appalti e, in generale, i contratti di *partnership*.

È opportuno, dunque, promuovere all'interno dell'impresa un adeguato livello di consapevolezza delle dinamiche realizzative dei reati rilevanti ai fini del Decreto. Ciò soprattutto per favorire un'attenta selezione e successiva gestione dei propri *partner* e interlocutori, sia pubblici che privati.

Successione di leggi nel tempo.

Salvo si tratti di leggi eccezionali o temporanee:

- l'Ente non risponde per un fatto che una legge posteriore non considera più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'Ente (*abolitio criminis*). Se vi è già stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici;
- se la legge precedente e la successiva prevedono una disciplina differente, si applica la legge più favorevole, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile (cd. principio del *favor rei* - Si applica il principio della individuazione *in concreto* della disposizione più favorevole). A differenza dell'istituto della *abolitio criminis*, nel caso di semplice successione di leggi l'effetto favorevole è escluso dal passaggio in giudicato della sentenza.

Reati commessi all'estero.

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero (art. 4 D. Lgs. n. 231/2001) anche nell'ambito di *branch* o stabili organizzazioni dell'ente italiano, al ricorrere dei seguenti presupposti:

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Ambito della responsabilità patrimoniale dell'Ente.

Per quanto concerne l'ambito della responsabilità amministrativa dipendente da reato, la legge fissa il limite della responsabilità patrimoniale, indica i criteri di imputazione sia individuando i tipi di reati commessi per conto o comunque nell'interesse specifico dell'Ente, sia le persone fisiche autori del reato che possono impegnare l'Ente sul piano sanzionatorio ed infine dettando le regole per la prova della colpevolezza dell'Ente.

Limiti della responsabilità patrimoniale dell'Ente.

Di regola risponde del pagamento della sanzione pecuniaria esclusivamente l'Ente, con il suo patrimonio o con il fondo comune. Sono esclusi i singoli soci od associati anche per gli Enti privi di personalità giuridica, ad esempio società di persone ove i soci rispondono illimitatamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali.

1.4 IL CATALOGO DEI "REATI-PRESUPPOSTO".

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano, di seguito, i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, precisando, tuttavia, che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla

L. n. 69/2015]

- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e

modificato dalla L. n. 3/2019]

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies,

D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)

- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

[Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera

degli oli vergini di oliva]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

1.5 LE SANZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 231/2001

L'accertamento giudiziale in capo all'Ente di una responsabilità da illecito amministrativo dipendente da reato espone lo stesso ad una serie di possibili sanzioni, come previsto dall'art.9 del D. Lgs. 231/2001.

Sono previste:

a) sanzioni pecuniarie;

b) sanzioni interdittive:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

a) Sanzioni pecuniarie (art. 10, comma 1, D.lgs. 231/2001)

La sanzione pecuniaria è la sanzione amministrativa principale, applicabile per tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Le sanzioni pecuniarie si applicano anche se l'Ente ripara alle conseguenze del reato ai sensi dell'art. 17 del Decreto, ossia anche qualora lo stesso provveda al risarcimento del danno, all'eliminazione carenze organizzative, etc...

Al fine di commisurare la sanzione pecuniaria alla gravità dell'illecito ed alle effettive condizioni economiche dell'Ente, la legge detta un duplice criterio (art. 10, comma 1, art. 11, D.lgs. 231/2001):

- l'art.10 dispone che la sanzione è applicata per quote in un numero minimo di cento e massimo di mille, determinato dal Giudice tenendo conto dei canonici indici di gravità dell'illecito (gravità del fatto, grado responsabilità dell'Ente ed attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, reiterazione, cfr. art. 133 *bis* cod. pen.). Si ha reiterazione se l'Ente che sia già stato condannato in via definitiva almeno una volta commette un altro reato nei cinque anni successivi alla condanna definitiva (art. 20 D.lgs. 8 giugno 231/2001);
- l'art.11 dispone che il valore monetario della quota è determinato, di volta in volta, in

base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente e varia da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 1.549,37. Al fine di accertare le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente il giudice potrà avvalersi dei bilanci e di altre scritture contabili.

L'importo della quota è sempre pari ad euro 103,29 se:

- l'autore del reato ha agito prevalentemente per interesse proprio o di terzi e l'Ente ne ha, tutt'al più, avuto solo un minimo vantaggio;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Nel caso di pluralità di reati commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una stessa attività e prima che per uno di essi sia stata emessa sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria per l'illecito più grave aumentata sino al triplo, ma comunque entro il limite massimo delle sanzioni applicabili per ogni illecito (art. 21 comma 1 D.lgs. 231/2001).

In alcuni casi tassativamente previsti (art. 12 Dlgs. 231/2001) la sanzione è ridotta della metà e comunque non può essere superiore a 103.291,00 euro, e più precisamente:

- è dimezzata se:

- a) l'autore del reato ha agito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

- è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, alternativamente l'Ente:

- i) ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato;
- ii) ha adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

- è ridotta dalla metà a due terzi se concorrono entrambe le condizioni previste al precedente comma 2.

Prevede il comma 4 che, in ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329,00.

b) Sanzioni interdittive (art. 9 comma 2; art. 13 e 14 Dlgs. 231/2001)

Oltre alle sanzioni pecuniarie, nei casi di particolare gravità si applicano anche sanzioni interdittive, volte ad impedire la reiterazione dell'illecito commesso.

Si tratta dunque di misure applicate dal Giudice in ragione della specifica attività alla quale si

riferisce l'illecito dell'Ente.

Le sanzioni interdittive previste sono:

- interdizione esercizio dell'attività, che comporta sospensione ovvero revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. L'interdizione si applica solo se l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata. Può anche essere applicata in via definitiva se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia già stata applicata almeno tre volte negli ultimi sette anni (art. 16 Dlgs. 231/2001);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere prestazioni di un pubblico servizio. Il divieto può anche essere limitato a certi tipi di contratto o a determinate amministrazioni ovvero applicato in via definitiva se sia già stata applicato almeno tre volte negli ultimi sette anni (art. 16 Dlgs. 231/2001);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'applicazione di tale genere di sanzioni è sempre esclusa nei casi previsti ex art. 12 comma 1 Dlgs. 231/2001.

In caso di pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento della stessa attività e prima che per uno di essi sia stata emessa sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione interdittiva prevista per l'illecito più grave (art. 21 comma 2 D.lgs. 231/2001).

Di regola e salvo siano applicate in via definitiva, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni determinata in base alla loro idoneità a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e si applicano se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante ed il reato è stato commesso dai vertici dell'Ente ovvero da sottoposti se il reato è stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti. Si ha reiterazione se l'Ente già condannato in via definitiva almeno una volta ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva (art. 20 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231).

Se la sanzione interdittiva comporta **l'interruzione dell'attività dell'Ente**, in luogo della sanzione il Giudice dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

c) Confisca (art. 19 D.lgs. 231/2001)

In caso di sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Se non è possibile eseguire la confisca sul prezzo o sul profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente (cosiddetta "confisca per equivalente").

d) Pubblicazione della sentenza (art. 18 D.lgs. 231/2001)

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

*

Riparazione delle conseguenze del reato (art. 17 D.lgs. 231/2001)

Se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'Ente ha provveduto a riparare alle conseguenze del reato non si applicano le sanzioni interdittive ma solo quelle pecuniarie. A tal fine l'Ente deve porre in essere i seguenti comportamenti riparatori:

- risarcire integralmente il danno ed eliminare (o adoperarsi per eliminare) le conseguenze dannose o pericolose del reato;
- eliminare le carenze organizzative che hanno determinato il reato adottando ed attuando modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello commesso;
- mettere a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Caso di inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D.lgs. 231/2001)

In caso di trasgressione dell'obbligo di rispettare una sanzione interdittiva:

- chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'Ente, trasgredisce agli obblighi o ai divieti

inerenti alle sanzioni o misure previste, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;

- in caso di trasgressione, nei confronti dell'Ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19;
- se dalla condotta di trasgressione alle sanzioni o misure l'Ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

Concorso di sanzioni interdittive (art. 83 D. lgs 231/2001)

All'Ente si applicano solo le sanzioni interdittive previste dal Dlgs. 231/2001, anche se altre leggi prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo. Se sono già state applicate sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo a quelle interdittive previste dal Dlgs. 231/2001, la durata della sanzione già applicata è considerata per determinare la durata della sanzione interdittiva da applicare.

Prescrizione delle sanzioni (art. 22 Dlgs. 231/2001)

In tutti casi le sanzioni si prescrivono entro cinque anni dalla consumazione del reato. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato. In tal ultimo caso la prescrizione non corre sino a quando passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Procedimento di accertamento ed applicazione sanzioni

La competenza per conoscere degli illeciti imputabili all'Ente spetta al giudice penale competente per i reati a cui accede l'illecito amministrativo (art. 36 e 38 comma 1 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231).

L'Ente partecipa al processo attraverso il proprio rappresentante legale, salvo sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo (art. 39 Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231).

1.6 CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo consente, dunque, all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

1.7 LE “LINEE GUIDA” DI CONFINDUSTRIA.

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Ai fini della predisposizione del modello, vengono quindi prese in considerazione le “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001” (di seguito solo “Linee Guida”) redatte da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003 e successivi aggiornamenti. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida, successivamente aggiornate da Confindustria nel 2008 (alla data del 31 marzo 2008, quindi approvate dal Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008), sono state nuovamente aggiornate nel marzo 2014 e approvate con nota del Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014, sentiti i Ministeri concertanti, la CONSOB e la Banca d’Italia. Linee Guida aggiornate da ultimo nel giugno 2021.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l’identificazione dei rischi, ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare nel contesto aziendale i reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, da effettuarsi attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente e il relativo grado di adeguamento alle esigenze di prevenzione espresse dal D.lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l’efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono di seguito riassunte:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni e adeguati controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall’ente, prevedendo, là dove opportuno, limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

1.8 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

RUOLO E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D. lgs. 231/2001 pone in capo all'Ente l'onere di nominare e istituire un Organismo interno dotato di *“autonomi poteri di iniziativa e controllo”*, cui sia demandato il compito di **vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e gestione adottato dall'Ente medesimo**.

La norma di cui all'art.6 individua infatti l'esistenza di un Organismo Vigilanza all'interno dell'Ente quale presupposto per l'efficacia scriminante del Modello stesso.

In particolare, prevede l'art.6, comma 1, che qualora uno dei cosiddetti *“reati-presupposto”* sia commesso da uno dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettera a), ossia da uno dei soggetti *“apicali”*, la responsabilità dell'Ente 'si presume' sussistente, e lo stesso può andare esente da responsabilità solo se fornisce prova del soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, dunque, l'Ente risponde in ogni caso dello stesso ai sensi del D. lgs. 231/2001 *salvo* riesca a provare l'adozione ed attuazione di un Modello idoneo ed efficace, l'istituzione e nomina di un Organismo di Vigilanza munito delle caratteristiche e dei poteri necessari allo svolgimento della funzione di controllo, il regolare adempimento, da parte del medesimo Organismo, delle proprie funzioni di vigilanza e

prevenzione nonché il fatto che il reato si è potuto verificare non in ragione di una omessa o insufficiente vigilanza ma per mezzo dell'elusione fraudolenta del Modello da parte dei soggetti autori del reato.

Si comprende, dunque, l'importanza della funzione svolta dall'Organismo di Vigilanza: tale istituto non solo riveste un ruolo chiave, in concreto, nell'ambito del sistema di prevenzione concepito dalla normativa di cui al D. lgs. 231/2001, ma l'efficiente funzionamento di un Organismo che sia idoneo a tali mansioni, è anche condizione imprescindibile affinché il medesimo sistema di prevenzione non resti 'lettera morta' e trovi invece concreta attuazione, consentendo all'Ente di tutelare le proprie ragioni nell'eventualità di un fatto di reato.

FORMA E REQUISITI OGGETTIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Il D. lgs 231/2001 non fornisce indicazioni in merito alla composizione dell'Organismo di Vigilanza e sul punto si limita a specificare, all'art. 6, comma, 1 lett. b), che lo stesso deve avere "*autonomi poteri di iniziativa e di controllo*", funzionali a garantire una vigilanza effettiva.

Emerge, dunque, la volontà del Legislatore di lasciare alla società un'ampia libertà di scelta nella composizione dell'organismo stesso, fermo il succitato principio di autonomia e i relativi corollari elaborati dalla giurisprudenza in materia e da fonti quali le linee-guida di Confindustria. Quanto alla costituzione dell'Organismo di Vigilanza lo stesso può assumere forma monocratica oppure, più di frequente, collegiale.

L'opzione per una specifica forma tiene in considerazione le caratteristiche strutturali e le esigenze dell'Ente in questione.

Quale che sia la forma prescelta ed adottata, l'Organismo di Vigilanza, affinché sia ritenuto "*idoneo*" a svolgere la relativa funzione, deve soddisfare determinati requisiti di natura oggettiva e ispirare il proprio operato ad una serie di principi enucleati da giurisprudenza e dottrina a partire dall'interpretazione teleologica del disposto normativo.

Autonomia e indipendenza dai vertici aziendali - divieto di sindacato

Attesa la funzione di monitoraggio, controllo, individuazione delle misure necessarie in ottica preventiva, l'Organismo di Vigilanza deve essere un'entità autonoma e *super partes*, indipendente rispetto all'Ente.

Le attività e valutazioni svolte dallo stesso non sono e non possono essere soggette al sindacato organismo o struttura aziendale. Resta fermo il limite rappresentato dal vaglio ultimo svolto dall'organo dirigente, cui rimane riservata un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'organismo, ciò in quanto in capo al medesimo organo dirigente rimane la

responsabilità del funzionamento del Modello.

Funzione di controllo e vigilanza – esclusione di funzioni operative

Non possono essere attribuiti all'organismo compiti operativi che, rendendolo partecipe delle decisioni e attività aziendali, pongano a rischio l'obiettività di giudizio del medesimo con riferimento al vaglio sul rispetto e funzionamento del Modello.

Continuità di azione

L'Organismo di Vigilanza deve poter garantire un controllo costante sulle attività sensibili (a rischio reato) e il monitoraggio ininterrotto del Modello, secondo l'evoluzione aziendale e normativa.

Libertà di accesso ad informazioni e documentazione aziendale

È necessario che l'Organismo di Vigilanza avrà libero accesso ad ogni informazione e documentazione aziendale onde ottenere – senza alcuna necessità di preventivo consenso – ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti affidatigli.

Facoltà di supporto di funzioni interne ed esterne

L'Organismo ha la facoltà di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ente nonché della possibilità di far capo ad ogni funzione aziendale ovvero a consulenti esterni (il cui operato sarà remunerato facendo ricorso al budget eventualmente stanziato dall'Ente e destinato all'attività del medesimo organismo).

Autonomia finanziaria

I commentatori della disciplina sono concordi nel ritenere che, pur nel silenzio della norma, è necessario che l'Organismo sia dotato di adeguate risorse finanziarie, sulla base delle giustificate necessità e proposte dell'organismo stesso, per ogni esigenza funzionale al corretto svolgimento dell'attività affidata (si fa riferimento ad eventuali consulenze tecniche specialistiche, trasferte, attività formativa.).

REQUISITI SOGGETTIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Cause ostative

Con riferimento alla nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza, quale che sia la forma del medesimo (monocratico o collegiale), affinché lo stesso organismo abbia natura

autonoma ed indipendente e sia idoneo a svolgere adeguatamente le proprie funzioni, i candidati dovranno essere selezionati nel rispetto delle seguenti cause ostative:

- sussistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. per gli amministratori;
- interdizione;
- inabilitazione;
- dichiarazione fallimento;
- condanna, anche non passata in giudicato, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- imputazione o condanna, compreso il patteggiamento, anche non definitivo, per uno dei reati previsti;
- relazioni di coniugio, parentela o affinità con i componenti del C.d.a. o con i componenti del C.d.a. delle società da questa controllate, controllanti, partecipate e/o partecipanti.

Nel caso di nomina "*interna*", ossia qualora l'Ente intenda nominare il responsabile di una funzione aziendale, dovranno valere i medesimi requisiti sopra descritti, in ossequio ai criteri di autonomia ed indipendenza, la cui sussistenza dovrà essere valutata in concreto, compatibilmente con il ruolo ricoperto.

Si consideri che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, i componenti interni dell'organismo non dovrebbero svolgere, nell'ambito dell'Ente o di soggetti da questo controllati o che lo controllano, funzioni identificabili come "*operative*".

Con riferimento ai componenti dell'organismo reclutati all'esterno, si ritiene che i requisiti di autonomia e indipendenza debbano essere riferiti ai singoli componenti.

Al contrario, nel caso di composizione mista dell'organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'Ente, il grado di indipendenza dell'organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

Professionalità dell'Organismo di Vigilanza

Ulteriore requisito di natura soggettiva attiene alla necessaria professionalità dei componenti dell'organismo, i quali debbono possedere qualifiche e competenze tali da contribuire in concreto (anche ognuno secondo la rispettiva competenza tecnica) a costituire un organismo 'idoneo' allo svolgimento delle relative funzioni.

MANSIONI SPECIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

All'Organismo di Vigilanza saranno conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

In particolare, lo stesso avrà i seguenti compiti:

- verificare l'adeguatezza del Modello, sia rispetto alla prevenzione della commissione dei "reati-presupposto" previsti dal D. Lgs. 231/2001, sia con riferimento alla capacità di far emergere eventuali comportamenti illeciti;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - ✓ significative violazioni delle prescrizioni del Modello
 - ✓ significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa
 - ✓ modifiche normative
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- mantenere un collegamento costante con il revisore, ove presente, nonché con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- rilevare gli eventuali inadempimenti o scostamenti rispetto alle regole di condotta e prescrizioni di cui al Modello che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute dai responsabili delle funzioni e da altri soggetti;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, ove presente;
- disciplinare il funzionamento proprio anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle attività che ne preveda la calendarizzazione, la determinazione dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi ivi contenuti;

- promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a Consulenti e Partner;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al presente Modello;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo;
- qualsiasi attività annessa e/o comunque connessa a quelle sopra indicate e/o ad altre eventualmente riscontrabili.

Reporting dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza informerà il Consiglio di Amministrazione in ordine all'attività svolta mediante:

- relazioni annuali;
- ogni volta se ne presenti e ravvisi la necessità e/o opportunità.

Le suddette relazioni dovranno contenere, oltre al resoconto dell'attività svolta, anche l'indicazione delle eventuali criticità riscontrate e gli interventi correttivi e migliorativi pianificati,

nonché il loro stato di realizzazione. L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta fare richiesta in tal senso per riferire in merito all'attuazione del Modello.

Di ogni adunanza dell'OdV con il Consiglio di Amministrazione dovrà rimanere evidenza scritta conservata tra gli atti della Società.

FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'art. 6, 2° comma, lett. d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

L'efficacia dell'attività di vigilanza trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti od eventi, di cui vengano a conoscenza, che potrebbero determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto.

Qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi, che possa influire sull'organizzazione della Società e sul presente Modello o sia comunque attinente alle operazioni poste in essere dalla Società stessa nelle aree di attività a rischio, o sia in qualsivoglia modo inerente un rischio di verifica di uno dei "reati-presupposto" previsti dalla normativa, o in ogni caso un rischio di reato, dovrà essere tempestivamente inoltrata all'Organismo di Vigilanza affinché svolga le opportune valutazioni in merito.

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, fanno riferimento alle seguenti categorie di informazioni:

- flussi informativi *ad hoc*;
- informativa periodica.

Con riguardo ai flussi informativi ad hoc indirizzati all'OdV da Esponenti Aziendali o da terzi attengono a criticità attuali o potenziali e – fermo restando quanto previsto in tema di *Whistleblowing* – possono consistere in:

a) notizie occasionali in relazione alle quali è opportuna un'informativa immediata nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

L'obbligo di informazione ha per oggetto, a titolo esemplificativo:

- le modifiche che intervengano all'articolazione dei poteri e al sistema delle deleghe (e procure) adottato dalla Società;
- eventuali trasferimenti finanziari che non trovino giustificazione in uno specifico contratto stipulato a condizioni di mercato;
- provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, riguardanti la Società, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale da parte dei dirigenti e/o dei dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del sistema disciplinare previsto nel Modello con evidenza specifica dei procedimenti disciplinari attivati e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i report e le relazioni dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari e la Società;
- la documentazione relativa all'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e alla partecipazione alla medesima da parte del personale (con indicazione di eventuali assenze ingiustificate), all'esito di ogni evento formativo;
- le procedure poste a presidio della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (in occasione della loro emissione), gli aggiornamenti delle stesse, eventuali modifiche che intervengano sulla struttura organizzativa e sui protocolli di **CLINICA SAN MARTINO S.R.L.** riguardanti tale materia, nonché i documenti rilevanti ai fini del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (quali ad esempio il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il Registro degli infortuni, il Piano di emergenza, i verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, alle analisi ambientali e ai sopralluoghi negli Uffici);
- eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro;

- eventuali incidenti o accadimenti nell'ambito delle attività che possano comportare un rischio ambientale;
 - eventuali verbali di ispezione in materia ambientale da parte di Enti Pubblici e/o Autorità di controllo e ogni altro documento rilevante in materia ambientale;
- b)** Informazioni di qualsiasi provenienza, concernenti la possibile commissione di reati o comunque di violazioni del Modello.
- la commissione di illeciti amministrativi (rilevanti ai sensi del Decreto);
 - comportamenti non in linea con il Modello e con i relativi protocolli;
 - variazioni o carenze delle procedure nell'ambito delle Aree Sensibili;
 - mancato rispetto delle procedure aziendali nell'ambito delle Aree Sensibili;
 - variazioni o carenze nella struttura aziendale;
 - operazioni che presentino profili di rischio per la commissione di Reati.

I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza con descrizione del flusso, dei Responsabili Interni incaricati e relativa periodicità sono specificamente previsti all'interno di ciascuna sezione di Parte Speciale del presente Modello.

1.9 LA DISCIPLINA WHISTLEBLOWING.

L'art. 1, comma 51, della L. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del D. Lgs. 165/2001, l'art. 54-bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata prevista, nel nostro ordinamento, una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni con il termine di whistleblowing.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ha emanato la Determinazione n. 06/2015 "Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)", che fornisce, tra le altre, indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche amministrazioni devono porre in essere per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti che segnalano gli illeciti, come previsto dal citato art. 54-bis.

Successivamente, ad ulteriore tutela dei "whistleblowers", in data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. 179/2107 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il cui art. 1 ha modificato l'art. 54-bis sopracitato.

La modifica normativa introdotta dalla L. 179/2017 ha riguardato, inoltre, l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 che disciplina i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.

Da ultimo, il legislatore ha emesso il D. Lgs. n. 24/2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Ai sensi della normativa vigente, il Modello deve prevedere:

1. uno o più canali che consentano ai soggetti indicati dalla normativa, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
2. almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
3. misure idonee ad evitare atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
4. sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Pertanto, devono essere costituiti più canali che, ai fini della tutela della Società, consentano segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni del Modello 231. Tali canali di segnalazione garantiscono inoltre la riservatezza circa l'identità del segnalante.

Clinica San Martino s.r.l. ha adottato apposita procedura cui si rinvia e che costituisce parte integrante del presente documento.

La procedura è volta a disciplinare le modalità di segnalazione di comportamenti illeciti o di irregolarità in ambito aziendale, in particolare, attraverso la previsione di canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi ed il trattamento delle segnalazioni nonché di sistemi di protezione del segnalante contro misure discriminatorie o, comunque, penalizzanti nell'ambito del rapporto di lavoro.

Il protocollo detta altresì le modalità di segnalazione in relazione ai canali interni, esterni e divulgazioni pubbliche.

2. L'AZIENDA.

2.1 STORIA E PRESENTAZIONE DI CLINICA SAN MARTINO S.R.L.

Il progetto imprenditoriale che dà origine all'odierna Clinica San Martino s.r.l. nasce nell'anno 1998, sulla base delle esigenze organizzative di due chirurghi maxillofacciali, traendo ispirazione dai modelli di cliniche specializzate in chirurgia elettiva di stampo statunitense e anglosassone.

L'individuazione di un'ubicazione idonea alla realizzazione del progetto ha comportato tre anni di lavoro: il luogo "*ideale*" doveva avere delle caratteristiche ben precise sia in termini di volumetria costruttiva e di superficie totale, sia quanto a posizione logistica, in modo da consentire un'agevole accessibilità da parte dei pazienti e garantire un grande bacino d'utenza. Nell'anno 2002 hanno inizio i primi lavori, nel 2009 si porta a compimento la struttura esterna mentre nel 2012 si assiste all'avvio dell'attività clinica vera e propria.

Nell'anno 2020 la struttura interna della Clinica viene ultimata, con la realizzazione di alcune aree rimaste incomplete e vengono introdotte tre nuove sale operatorie, una sala riunioni e nuovi ambulatori per un totale di ulteriori 3000 metri quadri.

Attualmente la struttura è costituita da 7000 metri quadri operativi, a cui si prevede si aggiungeranno circa 400 metri quadri di accettazione esterna nel corso dell'anno 2022.

La struttura interna è composta da ambulatori, reparto di diagnostica per immagini, reparto chirurgico con quattro sale operatorie, reparto di degenza, reparto di odontoiatria e servizi accessori quali il punto ristoro e l'area bar.

Dal punto di vista delle risorse umane, nel 2016 la struttura si dota per la prima volta di un organico amministrativo direzionale aziendale, passando da una gestione professionale medica ad una gestione manageriale vera e propria.

Nel luglio 2016 viene nominato un Direttore Generale e legale rappresentante e nell'ottobre del 2016 prende servizio un Direttore Amministrativo.

Nel 2018 la Clinica introduce anche un responsabile amministrazione e contabilità.

Tra il 2016 e il 2019 vengono costituiti gli organi di controllo interni, con un organigramma di quadri aziendali, nonché un ufficio contabile composto da tre persone.

Nel 2018 Clinica San Martino s.r.l. delibera la partecipazione di capitale nelle già esistenti sedi distaccate di Mese e di Livigno (n.d.r. Le attuali società Clinica San Martino Mese e Clinica San Martino Livigno) e sempre nel 2018 si procede ad una nuova apertura a Chiavenna.

L'Hub principale, unitamente agli spoke territoriali, ha quale obiettivo quello di consentire al

paziente una nuova esperienza di fruibilità e accessibilità del servizio medico, garantendo risposte tempestive ed esaurienti, *“in tempo zero e a 360 gradi”*, offrendo al paziente un inquadramento completo, una terapia adeguata e il necessario follow-up.

Questo servizio è garantito anche per mezzo dell'attivazione di convenzioni efficienti con presidi ospedalieri maggiori del territorio a cui destinare i casi di complessità maggiore, non adeguatamente gestibile nell'ambito del progetto, nonché per mezzo dello sviluppo di una rete di medicina domiciliare pensata per servire in modo capillare tutto il territorio di interesse.

Al contempo, viene sviluppata un'attività di medicina del lavoro finalizzata alla razionale e professionale gestione delle complesse situazioni sanitarie legate al mondo dell'impiego, rispondendo ad esigenze frequenti e diffuse nei territori di riferimento.

Allo stato l'attività di Clinica San Martino prevede i seguenti servizi:

- **Chirurgia in regime di Day Surgery per le seguenti specialità:** Chirurgia Generale, Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale, Chirurgia Otorinolaringoiatrica e Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Chirurgia Oculistica, Chirurgia Ortopedica, Chirurgia Urologica, Chirurgia Ginecologica.

- **Odontoiatria:** eroga prestazioni di Odontoiatria, Odontostomatologia, Parodontologia, Endodonzia, Ortodonzia, Protesi (fisse e mobili), Diagnostiche, Igiene e Profilassi.

- **Diagnostica per immagini:** prevede servizi di Radiodiagnostica (RX, OPT, Cone Beam), Risonanza Magnetica ad Alto Campo (1,5 tesla), TAC (128 strati) a bassa dose di radiazioni, Mammografia 3D con Tomosintesi, Ecografia internistica polispecialistica.

- **Poliambulatorio:** comprende tra gli altri Allergologia, Oncologia, Psicologia, Cardiologia, Ortopedia, Oculistica, Nefrologia, Gastroenterologia, Neurologia, Pneumologia, Otorinolaringologia, Urologia e Andrologia, Endocrinologia, Chirurgia Generale e Senologica, Ginecologia (Ecografia, Pap test, HPV), Medicina Estetica, Chirurgia Maxillo-Facciale, Scienza dell'alimentazione e Dietologia, Medicina Fisica e Riabilitazione (trattamenti Osteopatici), Odontostomatologia, Medicina Interna, Dermatologia, Medicina del Lavoro, Anestesia e Medicina del Dolore.

Recentemente sono stati attivati anche servizi “esterni” quali:

- **Medicina domiciliare;**

- **Medicina del lavoro;**

- **Medicina generica.**

Attualmente la sede legale di Clinica San Martino s.r.l. è sita in Malgrate (LC), Via Paradiso ang. Via Selvetta.

2.2 MODELLO DI GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO.

Il sistema di governance di Clinica San Martino s.r.l. prevede:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione con i compiti di gestione aziendale previsti dalla Legge e dallo Statuto (amministrazione pluripersonale collegiale).
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in persona del dott. Alberto Pedretti.

Clinica San Martino s.r.l. ha individuato altresì appositi Responsabili di Funzione e altri soggetti cui conferire apposita delega aziendale scritta.

L'assetto organizzativo di **CLINICA SAN MARTINO S.R.L.** si fonda sui seguenti principi:

- esatta delimitazione e segregazione dei poteri, con un divieto assoluto di attribuzione, ai vari livelli, di poteri illimitati;
- definizione e conoscenza dei poteri e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione;
- coerenza dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità organizzative assegnate.

Ciascuno di questi atti di delega o conferimento di poteri di firma fornisce, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura è conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato. In nessun caso potrà essere conferito un mandato generico a compiere qualsiasi atto nell'interesse del conferente la procura;
- limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- obbligatorietà della doppia firma: nessuna procura può conferire un potere di impegnare verso terzi la società attraverso una firma singola.

Peraltro, il D.lgs. 81/08 ("Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro") ha recepito l'orientamento giurisprudenziale dominante in tema di **efficacia della delega di funzioni**.

Nello specifico, l'**art. 16** del suddetto Decreto Legislativo ha previsto:

"1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è

ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”.

Tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4 (così modificato dal D.Lgs. 106/09, c.d. “decreto correttivo al Testo Unico sulla sicurezza”)

L'attribuzione delle deleghe non costituisce un modo per attribuire competenze esclusive, ma piuttosto la soluzione adottata dalla Società per assicurare, dal punto di vista dell'organo amministrativo di vertice, la migliore flessibilità operativa.

Le deleghe e le procure, sono comunicate mediante lettere di incarico redatte su carta intestata della Società, puntualmente protocollate, oltre che firmate “per accettazione” dal destinatario. Le procure con rilevanza esterna sono poi registrate presso il competente Ufficio Registro delle Imprese.

Sono attuati singoli aggiornamenti immediatamente nell'ipotesi di variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto.

Le deleghe, le procure e le eventuali modificazioni apportate alle stesse, sono comunicate e messe a disposizione dell'OdV, il quale verifica, periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Con riguardo all'assetto organizzativo si rinvia all'organigramma aziendale, ultima versione, di Clinica San Martino s.r.l. nonché al sistema di deleghe e job descriptions approntate

dall'azienda, da considerarsi parte integrante del presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CLINICA SAN MARTINO S.R.L.

La Società, in occasione dell'attività di verifica della conformità del sistema organizzativo e di controllo interno alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, ha ritenuto di procedere alla raccolta ed alla pubblicazione delle regole e dei principi etici e di comportamento che, sin dalla costituzione, improntano le relazioni della Società verso il personale nonché verso i terzi e che, più in generale, caratterizzano lo svolgimento dell'attività societaria.

Tali principi sono contenuti nel Codice Etico del quale la Società, come sino ad oggi avvenuto, da un lato auspica la spontanea condivisione, adesione e diffusione e, dall'altro lato, esige l'osservanza e l'applicazione da parte di ogni individuo che operi per conto di Clinica San Martino s.r.l. o che venga in contatto con la stessa, prevedendo l'applicazione di sanzioni disciplinari e contrattuali in caso di eventuali violazioni.

Nello specifico, attraverso l'adozione del Modello, Clinica San Martino s.r.l. intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie illecite di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di sanzioni (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di procedure e di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

3.1 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO DI CLINICA SAN MARTINO S.R.L.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Clinica San Martino s.r.l. si sviluppa e si

fonda sui seguenti elementi, da considerarsi parte integrante dello stesso:

- la mappatura delle attività sensibili, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto (attività che pertanto dovranno essere sottoposte a monitoraggio periodico);
- un insieme di procedure poste a presidio di tutte le attività aziendali e, in particolare, ai fini del presente Modello, quelle che, a seguito della menzionata attività di mappatura, sono risultate esposte ad un rischio potenziale di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- la previsione di principi di comportamento diretti a regolare le decisioni della Società, così come declinati nelle Sezioni della “Parte Speciale” del presente Modello.
- la previsione di attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello;
- un sistema sanzionatorio volto a garantire l’efficace attuazione del Modello e contenente le azioni disciplinari e le misure sanzionatorie applicabili ai Destinatari, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- l’istituzione di un Organismo di vigilanza e attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza in merito all’efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- attività di audit condotte sui processi aziendali al fine di verificarne la relativa gestione in conformità alla norma nonché a quanto previsto dalle procedure di riferimento.

3.2 LA MAPPATURA DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO REATO.

Il D.lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell’ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel decreto.

Di conseguenza, la Società ha proceduto, con il supporto di un consulente esterno, ad un’analisi approfondita delle stesse.

Nell’ambito di tale attività, in primo luogo, la Società ha analizzato la propria struttura organizzativa rappresentata nell’organigramma aziendale che individua le funzioni aziendali, ed i relativi ruoli e linee di riporto gerarchico-funzionali.

Successivamente, la Società ha analizzato le proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai referenti aziendali / responsabili di funzione in occasione di interviste ad hoc.

I risultati di detta attività di mappatura sono stati raccolti e formalizzati in specifiche schede di valutazione del rischio attinenti ai singoli processi ritenuti a rischio reato in ragione del D.lgs.

231/2001.

In particolare, in detta mappatura delle attività a rischio reato sono dettagliate i sottoprocessi e le attività aziendali a rischio di commissione dei reati (c.d. "attività sensibili"), le funzioni aziendali coinvolte, le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001 e ritenute rilevanti nell'ambito della realtà aziendale della Società e associabili alle attività sensibili, gli esempi di possibili modalità di realizzazione degli stessi, i presidi predisposti dalla Società per fronteggiare il rischio e i relativi calcoli del rischio inerente e rischio residuo. Ogni scheda di valutazione contiene, altresì, la metodologia utilizzata dalla Società per i calcoli di cui sopra.

All'esito dell'attività di mappatura delle attività, si indicando di seguito i processi ritenuti potenzialmente a rischio ai sensi del D.lgs. 231/2001:

- APPROVVIGIONAMENTO
- AMMINISTRAZIONE E FINANZA
- RISORSE UMANE
- EROGAZIONE DEL SERVIZIO MEDICO - SANITARIO
- SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Con riguardo al dettaglio delle attività sensibili, si rinvia alle singole schede di mappatura dei rischi reato.

In considerazione delle fattispecie di reato sopra indicate, ad oggi, i reati presupposto ritenuti rilevanti per la Società sono:

- Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.
- Art. 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
- Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata.
- Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.
- Art. 25 bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
- Art. 25 bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio.
- Art. 25 ter – Reati societari.
- Art. 25 quater.1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
- Art. 25 septies – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della

salute sul lavoro.

- Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.
- Art. 25 octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- Art. 25 decies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- Art. 25 undecies – Reati ambientali.
- Art. 25 duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- Art. 25 quinquesdecies – Reati tributari.
- Art. 25 sexiesdecies - Contrabbando

In ragione delle attività aziendali tipiche di Clinica San Martino s.r.l., si sono ravvisati profili di rischio trascurabili con riguardo alla commissione dei seguenti reati presupposto:

- Art. 25 quater – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.
- Art. 25 quinquies – Delitti contro la personalità individuale.
- Art. 25 sexies – Reati di abuso di mercato.
- Art. 25 novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
- Art. 25 terdecies – Razzismo e xenofobia.
- Art. 25 quaterdecies – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.
- Art. 25 septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale.
- Art. 25 duodevicies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.
- Art. 12 L. n. 9/2013 – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (solo per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva).
- L. n. 146/2006 – Reati transazionali.

Si ritiene, tuttavia, che i principi del Codice Etico siano idonei a presidiare anche il rischio di commissione di detti specifici reati.

4. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI CLINICA SAN MARTINO S.R.L.

La Società si è dotata di un sistema di controllo interno conforme alle disposizioni normative di settore nonché al D.lgs. 231/2001. Al riguardo, infatti, CLINICA SAN MARTINO S.R.L. si è

dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto che fosse aggiornato alla normativa vigente, alla giurisprudenza e alle *best practices* relative alla sua realtà aziendale.

La Società ha nominato inoltre un Organismo di Vigilanza monocratico cui ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Tutte le operazioni rientranti nelle Aree a Rischio devono pertanto essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle procedure aziendali e alle regole contenute nel presente Modello.

La mera elaborazione ed adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, tuttavia, non è di per sé sufficiente a garantire all'Ente l'esonero dalla responsabilità amministrativa da reato ai sensi del D. Lgs 231/2001: il Modello adottato a livello teorico deve essere attuato *in concreto* e l'Ente si deve adoperare affinché lo stesso sia efficace ed effettivo.

Sotto il profilo dell'**efficacia** del Modello, la norma di cui all'art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2001 prevede che il Modello debba soddisfare i seguenti requisiti:

1. individuazione delle specifiche attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura del rischio");
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione alle attività suscettibili di dar luogo ad un rischio di reato;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire e prevenire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il profilo dell'**effettività** del Modello è soddisfatto dalla sua efficace attuazione, ciò che, secondo il disposto dell'art. 7 comma 4 D. Lgs. 231/2001, richiede:

1. una verifica periodica del Modello e l'eventuale aggiornamento o modifica dello stesso quando siano emerse violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione, nell'attività, ovvero ulteriori modifiche normative rilevanti nell'ottica preventiva;

2. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

4.1 LE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL MODELLO.

Affinché l'attività di vigilanza e controllo affidata all'Organismo di Vigilanza sia svolta in modo efficace ed il sistema di prevenzione ai sensi della disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001 sia effettivo, l'Ente ha predisposto e adottato in concreto un adeguato sistema volto a consentire le segnalazioni di violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico aziendale.

Chiunque (dipendente, dirigente, collaboratore...), nello svolgimento della propria attività, venisse a conoscenza di una violazione realizzata, tentata o sospetta delle regole previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo o delle previsioni del Codice Etico aziendale, ha l'onere di effettuare una segnalazione in forma scritta all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità indicate dall'Ente.

Si consideri che l'informazione inerente eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello o nel Codice Etico rientra nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro subordinato previsto dal Codice Civile.

L'inosservanza, da parte dei lavoratori dipendenti, dell'obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni del Modello o del Codice Etico è soggetto a sanzione disciplinare ai sensi del presente Modello.

Coloro che effettuano una segnalazione, salvo la stessa sia effettuata in comprovata malafede, sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Nello specifico, a tutela della riservatezza del segnalante, vigono: il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; la nullità del licenziamento, del trasferimento o delle modifiche di mansioni nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE.

Con riguardo alle modalità di segnalazione di violazione di procedure aziendali, del Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico, si rinvia alla procedura Whistleblowing che si

considera parte integrante del presente documento.

Nello specifico, le segnalazioni dovranno essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, a mezzo e-mail o raccomandata a/r, compilando l'apposito modulo di segnalazione reso disponibile dall'Ente ed inviandolo ad uno dei seguenti recapiti:

Organismo di Vigilanza

Avv. Francesco Tagliabue

e-mail odv@legaliassociati.it

indirizzo Piazzale Gerbetto, 6 22100 Como

A tal fine l'Ente ha predisposto un modulo standard di segnalazione, pubblicato e reperibile da parte dei soggetti interni ed esterni all'Ente, con le seguenti modalità: pubblicazione in apposita sezione del sito Internet aziendale, unitamente a copia del Codice Etico e del Modello, e collocazione di copie cartacee a disposizione della generalità degli operatori aziendali.

VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a valutare tutte le segnalazioni ricevute, prendendo in carico quelle che non siano *prima facie* palesemente pretestuose, infondate o proposte in evidente mala fede. Queste ultime eventualità dovranno in ogni caso essere oggetto di accertamento affinché l'Ente possa valutare l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari e dovranno anch'esse essere documentate a cura dell'Organismo di Vigilanza.

In generale, l'Organismo di Vigilanza deve prendere in carico tutte le eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati-presupposto di cui al Modello, o comportamenti in violazione delle previsioni del Codice Etico o più in generale non in linea con le regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

In esito alla valutazione della segnalazione ed alle indagini relative ai fatti segnalati, l'Organismo di Vigilanza, salvo sussistano comprovate ragioni di urgenza o di necessità, trasmette senza ritardo all'Ente una relazione contenente le risultanze dell'attività svolta nonché le indicazioni circa le eventuali misure da adottarsi, ivi compreso il ricorrere dei presupposti per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari ad opera dell'Ente (anche a prescindere dall'eventuale apertura di un'indagine da parte dei pubblici inquirenti).

L'eventuale decisione dell'Organismo di Vigilanza di non dar corso all'effettuazione di indagini interne dovrà in ogni caso essere motivata.

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a redigere e conservare traccia documentale delle segnalazioni ricevute e delle indagini svolte, nonché a rendere conto annualmente (salvo comprovate ragioni di urgenza) in sede di relazione circa il proprio operato.

4.2 SISTEMA DISCIPLINARE

L'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole di condotta e delle misure di cui al Modello e al Codice Etico della Società rappresenta una condizione necessaria affinché il Modello stesso sia ritenuto efficace ed idoneo a svolgere la propria funzione preventiva ai sensi di legge.

La definizione di un sistema disciplinare e di sanzioni (che devono essere commisurate alla violazione e dotate di potere deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto, un requisito essenziale del Modello.

Di fatto, dunque, la previsione di un adeguato sistema disciplinare costituisce il presupposto per la stessa possibilità dell'Ente di andare esente da responsabilità in caso si verifichi un reato-presupposto contemplato dalla normativa.

Occorre considerare che, ai fini di maggior efficacia preventiva nonché in ottica dissuasiva, l'applicazione delle sanzioni previste prescinde dalla effettiva commissione di un reato nel contesto aziendale, essendo sufficiente il mero accertamento, secondo le procedure contemplate dal Modello, di una violazione di principi, regole di condotta, misure di cui al Modello e al Codice Etico aziendali; ciò, in ogni caso, nel rispetto del diritto di difesa e di contraddittorio riconosciuto ai soggetti interni ed esterni all'Ente.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- le violazioni - di qualsivoglia tipo - delle procedure interne previste dal Modello (inclusa l'inosservanza delle procedure prescritte, l'omessa segnalazione all'Organismo di Vigilanza di circostanze rilevanti ai fini del Modello, l'omesso svolgimento dei controlli imposti dal Modello);
- le violazioni - di qualsivoglia tipo – del Codice Etico;
- l'adozione, nell'espletamento di attività in Aree Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
- la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante;

- l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

L'elencazione ha carattere meramente esemplificativo e non tassativo delle diverse casistiche che possono, in concreto, verificarsi.

4.2.1 MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e dal Codice Etico rappresenta, per i dipendenti, adempimento degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2 del Codice Civile.

Per l'effetto, la violazione di principi, regole di condotta, misure di cui al Modello e al Codice Etico aziendali da parte dei dipendenti costituisce illecito disciplinare.

Ai fini di prevedibilità e conoscibilità, gli obblighi derivanti dal Modello e dal Codice Etico aziendali sono comunicati ai dipendenti al momento dell'assunzione e in occasione delle sessioni di formazione obbligatoria; tali documenti, inoltre, sono pubblicati nel disco di rete collocato nel server aziendale e affissi presso la sede legale in luogo accessibile a tutti.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro nonché da eventuali Regolamenti Aziendali interni.

Tipologia e modalità di irrogazione delle sanzioni.

Qualora la Direzione Aziendale, a seguito di segnalazione pervenuta in qualsiasi modo ed anche da parte dell'Organismo di Vigilanza, accerti una violazione del Modello o del Codice Etico da parte di uno o più lavoratori dipendenti, darà avvio alla procedura disciplinare nei confronti dell'interessato / degli interessati mediante contestazione scritta dell'addebito. L'esercizio del potere disciplinare avviene nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare, nonché nell'osservanza delle tempistiche previste dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro.

La contestazione disciplinare deve essere trasmessa al dipendente non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi, sanitari ed amministrativi dell'Ente hanno avuto effettiva conoscenza della violazione commessa.

Il soggetto interessato ha facoltà di difendersi nel termine di cinque giorni dalla ricezione della lettera di contestazione disciplinare, in forma scritta, orale o con l'assistenza di un rappresentante sindacale al quale ha conferito mandato.

Nel caso in cui risulti accertata la violazione contestata, il datore di lavoro ha facoltà di elevare la sanzione disciplinare nel rispetto del principio di proporzionalità sancito dall'art. 2106 c.c.

Il provvedimento disciplinare deve essere adottato entro 30 giorni dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del lavoratore; tale termine resta sospeso nel caso in cui il dipendente chieda l'audizione personale, eventualmente con l'assistenza del rappresentante sindacale a cui ha conferito mandato.

È altresì in facoltà dell'Ente sospendere i termini anzidetti, mediante apposita comunicazione scritta al lavoratore, qualora - con particolare riferimento ai casi oggetto di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria o di enti pubblici - l'accertamento dei fatti contestati o che si intende contestare richieda un tempo maggiore.

A seconda della gravità dell'infrazione, l'Ente ha facoltà di applicare provvedimenti disciplinari conservativi o meno del posto di lavoro, quali:

- **richiamo verbale**
- **richiamo scritto**
- **multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione**
- **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di dieci giorni**
- **licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso)**
- **licenziamento per giusta causa (senza preavviso)**

I provvedimenti conservativi del posto di lavoro (**richiamo verbale, richiamo scritto, multa, sospensione**) verranno comminati tenendo in considerazione l'entità della violazione commessa, le circostanze del caso concreto, l'eventuale pregiudizio arrecato all'Ente, la potenzialità lesiva della condotta, la recidiva (generale o specifica) nel limite di due anni dalla contestazione disciplinare.

I provvedimenti espulsivi del prestatore di lavoro (licenziamento per giustificato motivo soggettivo e licenziamento per giusta causa) verranno comminati tenendo conto, oltre agli elementi sopra indicati, anche i seguenti criteri: incorre nel provvedimento del **licenziamento per giustificato motivo soggettivo**, il dipendente che commetta recidiva (generale o specifica) quando siano già stati comminati n. 2 provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione; incorre nel provvedimento del **licenziamento per giusta causa**, il dipendente che

commetta gravi violazioni del regolamento disciplinare o comportamentale della Struttura per quanto di riferimento alle normative di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (e, dunque, del presente Modello e del Codice Etico), tali da minare il vincolo fiduciario che deve assistere il rapporto di lavoro subordinato.

È facoltà della Società, anche qualora per le condotte contestate siano state avviate indagini da parte degli enti pubblici competenti, di provvedere alla sospensione cautelare onde consentire lo svolgimento di accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento.

È fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Ente-datore di lavoro di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello o del Codice Etico da parte di un dipendente.

4.2.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora l'Organismo di Vigilanza abbia notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione e/o l'Assemblea dei Soci.

I suddetti soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, dovranno assumere i provvedimenti più opportuni secondo quanto previsto dalle norme di legge e dallo Statuto.

Nello specifico, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più Amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o commettere un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) devono essere adottate dall'Assemblea dei Soci.

4.2.3 MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI (INCLUSI I CONSULENTI) E PARTNER COMMERCIALI.

La violazione da parte di collaboratori a qualsivoglia titolo, consulenti, agenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'Ente delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo le previsioni contrattuali di cui ai rispettivi contratti in essere e la disciplina di legge applicabile ai medesimi.

Resta ovviamente salva la prerogativa dell'Ente di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni

derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

4.3. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Clinica San Martino s.r.l. ha definito programmi di comunicazione e di formazione volti a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello.

Con riguardo alla **diffusione** del Modello nel contesto aziendale, Clinica San Martino s.r.l.

- invia una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione del presente Modello e del Codice Etico e la nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- pubblica il Modello e il Codice Etico nel disco di rete del server aziendale;
- pianifica sessioni di formazione per il personale dirette a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, anche in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee.

Le attività di **informazione e formazione** nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato e in relazione alle rispettive attribuzioni e responsabilità.

A tale proposito, le relative attività formative sono previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione che in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

L'Ente si impegna ad adottare ed aggiornare un piano di comunicazione volto ad assicurare l'agevole conoscibilità del Modello e la più ampia divulgazione nei confronti dei soggetti esterni che si rapportano con l'Ente, ivi compresi collaboratori a qualsivoglia titolo, consulenti, partner commerciali, fornitori, i quali tutti assumono qualità di destinatari del medesimo.

In particolare, nei confronti di tali soggetti l'Ente si avvarrà dei seguenti canali di comunicazione:

- pubblicazione del Modello sul sito Internet aziendale;
- inserimento di clausole contrattuali ad hoc aventi ad oggetto l'impegno al rispetto dei principi e delle regole di condotta contenute nel Modello e nel Codice Etico.

5. APPROVAZIONE DEL MODELLO E AGGIORNAMENTO PERIODICO

L'approvazione ed adozione del Modello nelle sue diverse componenti, del Codice Etico aziendale e delle procedure aziendali nonché l'approvazione di modifiche e aggiornamenti sostanziali dei medesimi, è competenza del Consiglio di Amministrazione.

Resta salva la competenza dell'Amministratore Delegato per l'eventuale approvazione e aggiornamento delle deleghe aziendali relative alle specifiche aree di riferimento.

Condizione di efficacia ed adeguatezza del sistema preventivo basato sul Modello è che lo stesso risulti aggiornato rispetto all'evoluzione normativa ed adeguato rispetto alle modifiche intervenute nella struttura e nelle condizioni dell'Ente nonché in relazione agli eventuali accadimenti o circostanze rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

È onere dell'Ente, di propria iniziativa o in seguito a suggerimento dell'Organismo di Vigilanza, accertare l'adeguatezza del Modello e provvedere al periodico aggiornamento ed adeguamento dello stesso nelle sue diverse componenti qualora:

- siano intervenute modifiche normative tali da richiedere un aggiornamento del Modello (in via esemplificativa, in caso di estensione del catalogo dei reati-presupposto);
- siano state accertate violazioni del Modello da parte di uno o più destinatari;
- siano state proposte segnalazioni all'Organismo di Vigilanza in relazione a fatti di reato o violazioni del Modello, ritenute fondate dal medesimo, con avvio del relativo procedimento di indagine interna;
- si siano verificati fatti di reato rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, a prescindere dall'esito del relativo procedimento penale;
- sia mutata la struttura organica dell'Ente o siano intervenute modifiche nell'assetto societario;
- sia mutata l'attività dell'Ente, anche per mezzo di eventuali società controllate;
- ulteriori circostanze tali da suggerire l'esigenza di un opportuno controllo dell'apparato preventivo adottato.